



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 49

Monselice, 08-04-2021

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN ESECUZIONE ALLE INDICAZIONI DELLA DGRV 238 DEL 02-03-2021 - MISURE AGGIUNTIVE ALL'ORDINANZA N° 1-2021 E PROROGA VALIDITÀ FINO AL 30 APRILE 2021

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n° 1 del 05-01-2021 ad oggetto: "misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuarsi nella stagione invernale 2020- 2021" con scadenza 31-03-2021.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02-03-2021 ad oggetto: "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea".

Dato atto che nella succitata D.G.R.V. 238 viene individuato il Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino padano nel quale vengono individuate ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (Pm) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3. Il Piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

L'adozione preventiva, anziché ex post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria.

L'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee.

Il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale.

Il rafforzamento dei controlli.

Campagne di formazione e informazione agli operatori (es. progettisti, manutentori, installatori) ed al pubblico.

L'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia: risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa, Trasporti.

Dato atto che in data 24-03-2021 la Provincia ha convocato il Tavolo Tecnico Zonale per illustrare le misure straordinarie per la qualità dell'aria approvate con D.G.R. n 238 del 2 marzo 2021 in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.

Vista la comunicazione della Provincia di Padova prot. 19074 del 31-03-2021, registrata al protocollo comunale , pec 10680 del 02-04-2021, ad oggetto: " Indicazioni ai comuni per l'attuazione dei provvedimenti da adottare a seguito della DGRV 238/2021", con la quale si raccomanda ad ogni singola Amministrazione di dare il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la qualità dell'aria.

Dato atto che nella seduta del 24-03-2021 è stato disposto di prorogare di un ulteriore mese (fino al 30-04-2021) le misure adottate da ciascun comune , di continuare ad indicare lo stato della qualità dell'aria con i livelli di allerta (verde – arancio – rosso):

PERIODO INVERNALE FINO AL - 30/04/2021 (LIVELLO DI ATTENZIONE "SEMAFORO VERDE"): **nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:**

Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli; limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;

l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento entro le 24 ore; obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto.

FINO AL - 30/04/2021

PRIMO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ARANCIO") Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 e relativo potenziamento dei controlli;

Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche

relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

Limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

Fino al 15 aprile 2021 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

Rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto:

FINO AL – 30/04/2021

SECONDO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ROSSO" Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 e relativo potenziamento dei controlli.

Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

Limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Fino al 15 aprile 2021 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

Rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è basato sulla verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

VISTA la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" del 24/03/2021, in applicazione dei provvedimenti contenuti nella DGRV 238/2021.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2021 avente ad oggetto "Interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, misure da attuarsi nella stagione invernale 2020-2021".

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano.

Ritenuto, in adeguamento con le disposizioni regionali prorogare fino al 30 aprile 2021 il periodo di attuazione delle misure temporanee e omogenee.

RITENUTA la necessità di assumere iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria tenuto conto dell'Accordo padano.

TENUTO CONTO, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti.

VISTE:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";

- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili";
- La D.G.R.V n. 238 del 02/03/2021
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune di Monselice;

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA E SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, LA PROROGA DELLA PROPRIA ORDINANZA SINDACALE N° 1 DEL 05-01-2020 FINO AL 30/04/2021.

DI ADOTTARE LE MISURE STRAORDINARIE TEMPORANEE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA IN LINEA CON LE INDICAZIONI DELLA D.G.R.V. 238 DEL 02-03-2021 DI SEGUITO DESCRITTE:

NESSUNA ALLERTA - "SEMAFORO VERDE" FINO AL - 30/04/2021 (LIVELLO DI ATTENZIONE "SEMAFORO VERDE"); nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli; limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;

l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento entro le 24 ore; obbligo di interrimento dei concimi a base di urea

entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto.

FINO AL - 30/04/2021

PRIMO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ARANCIO") Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 e relativo potenziamento dei controlli;

Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

Limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

Fino al 15 aprile 2021 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

Rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;

SECONDO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ROSSO" Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 e relativo potenziamento dei controlli.

Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Fino al 15 aprile 2021 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati).

Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL.

Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento).

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento).

Rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto.

Lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C).

IN RELAZIONE AI DIVIETI CHE SCATTANO AL VERIFICARSI DEL PRIMO LIVELLO (SEMAFORO ARANCIO) E SECONDO LIVELLO (SEMAFORO ROSSO) DI ALLERTA saranno potenziati i controlli con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

AVVERTE

Che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal testo Unico Ambiente, D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Rurale e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

la NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

a) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

b) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

Che avverso la presente ordinanza a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

COMUNICA

Che le succitate prescrizioni sono riassunte nella Tabella, allegata sub B, alla delibera di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2021.

Che le indicazioni del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

sul sito istituzionale del Comune di Monselice <http://www.comune.monselice.padova.it>.

sul sito di ARPAV: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php.

AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della stessa L. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'arch. Giuliano Sinigaglia Dirigente dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Monselice.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- Area Servizi Tecnici;
- Carabinieri di Monselice;
- Carabinieri Forestali di Monselice;
- Provincia di Padova;
- Arpav di Padova;
- Vigili del Fuoco;
- A. Ulss 6 Euganea;
- Parco Regionale dei Colli Euganei
- S.E.S.A spa di Este



II SINDACO

Avv. Bedin Giorgia